

Codice A1813A

D.D. 11 ottobre 2018, n. 3280

L.r. n 45/89 Autorizzazione per la realizzazione di una nuova pista forestale camionabile da localita' Maletto a localita' Alpe Vanere in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Carema (To). Richiedente: Consorzio strada del Ballon

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il Consorzio strada del Ballon per la realizzazione di un nuova pista forestale camionabile da località Maletto a località Alpe Vanere in comune di Carema, su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Carema, foglio n° 13, particelle n° 257, 260, 261, 262, 336, 265, 418, 342, 303, 305, 304, 343 e 476, e foglio n° 14, particelle n° 257, 212, 163, 164, 172, 173, 215, 216, 258, 176, 335, 112, 113, 116, 114, 117, 296, 378, e 522, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) i fronti artificiali non devono in alcun caso presentare una pendenza maggiore al rapporto 1:1 se di scavo e 2:3 se di riporto;
- 2) i manufatti di contenimento degli scavi e dei riporti, per essere realizzati, devono risultare confermati per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi delle NTC/2018, riproducendo altresì le verifiche di stabilità globale su tutte le sezioni già analizzate con evidenziazione dell'avvenuto abbattimento dei parametri geotecnici secondo norma citata (per quanto riguarda la coesione, il valore di partenza su cui applicare la riduzione deve essere ragionevolmente più vicino ai 2kN/mq, rimanendo in tal senso più aderenti alle analisi geotecniche contenute nello specifico elaborato datato maggio 2018). La relazione di verifica va predisposta dando massimo spazio alla presentazione dei dati d'ingresso (origine dei valori), che devono valere coerentemente sia per l'ingegnere che per il geologo, al processo di riduzione/amplificazione degli stessi secondo NTC/2018 in rapporto al contesto territoriale, allo sviluppo analitico delle verifiche statiche/sismiche e alla discussione dei risultati ottenuti. Detta relazione deve essere tenuta agli atti del soggetto autorizzato e resa disponibile a questo Settore, nonché ad ogni altro soggetto istituzionalmente interessato al fatto, a semplice richiesta;
- 3) in corso d'opera i lavori devono essere impostati riducendo al minimo i movimenti di terreno, tenendo in preminente considerazione la stabilità del sito ed il buon regime delle acque, tutto ciò mediante l'adozione di quegli accorgimenti tecnici provvisori ritenuti più indicati al caso specifico, allo scopo di evitare in modo assoluto che si verificano smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamenti di materiale verso valle, nonché dilavamenti, ristagni o erosioni. Gli sbancamenti vanno eseguiti creando pendenze di scavo compatibili con l'assetto idrogeologico locale, garantendo la stabilità del fronte in fase di apertura. In ogni caso eventuali fenomeni d'instabilità innescati durante i lavori devono essere tempestivamente fermati a cura del soggetto autorizzato dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- 4) i terreni movimentati vanno opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, nonché collocati in luogo sicuro sotto il profilo idrogeologico, pertanto all'esterno degli ambiti più acclivi e/o di pertinenza idraulica, ed anche dalle zone prossime agli edifici o a ridosso della viabilità esistente;

- 5) i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito dell'intervento devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare gli spazi a maggiore pendenza e quelli di pertinenza idraulica;
- 6) le opere di sostegno dei riporti e quelle di consolidamento dei fronti di scavo devono essere realizzate utilizzando blocchi squadrati, di pezzatura idonea, aventi struttura compatta, non geliva né lamellare, da posizionare in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
- 7) a tergo delle opere di sostegno va predisposto un adeguato cuneo drenante in associazione ai barbacani;
- 8) le scarpate a monte dei manufatti in progetto vanno riprofilate, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla se aggettante;
- 9) le aree destinate al cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
- 10) le opere di attraversamento delle linee di ruscellamento stabili e del Rio di Verna devono essere realizzate senza alcun dubbio interpretativo secondo la tipologia a corda molla con piano viario posizionato sostanzialmente alla quota attuale di fondo alveo, giusto come rappresentato sulla Tav. 5F e descritto sulla Tav. 1 nel paragrafo "manufatti di regimazione delle acque meteoriche". I guadi devono essere utilizzati nei periodi di bassa portata dei rami idrici intercettati, ossia quando il passaggio su fondo alveo non è sommerso, oppure quando sono in condizioni di secca, pertanto il Consorzio è tenuto a prendere informazioni in merito agli innalzamenti dei livelli idrici in rapporto agli eventi meteorici e ad adottare all'occorrenza tutte le misure necessarie di protezione, nei tempi e nei modi più opportuni che il caso richiederà, a garanzia che l'uso di tali opere avvenga sempre senza pregiudicare la sicurezza idraulica. Il Consorzio svincola conseguentemente questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni a cose e persone derivanti da un impiego in periodi inadatti. Spetta altresì al Consorzio adottare tutti i provvedimenti tecnici finalizzati a garantire l'incolumità degli utilizzatori, compresa quindi una valutazione sulla necessità di rivedere le pendenze trasversali del piano viario in corrispondenza dei guadi, per evitare che si verifichino pericolosi basculamenti dei mezzi, specie quando carichi, al passaggio da una condizione di pendenza trasversale verso monte (3%) ad una verso valle nel transito su fondo alveo (8%), tutto ciò come parrebbe dalla Tav. 5F;
- 11) l'intervento deve essere sottoposto a monitoraggio secondo le forme che responsabilmente il Consorzio riterrà più adatte, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa, indotta dalla pista, di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante. Per quanto attiene al monitoraggio dei ruscellamenti è necessario porre particolare attenzione tra le sezz. 28 e 30 (tornante). Le operazioni di ripristino vanno perciò eseguite per tempo, senza lasciare che i difetti osservati possano evolvere ulteriormente, e qualora si tratti di manutenzioni straordinarie oppure di rifacimento/rinforzo, il soggetto autorizzato deve ottenere da questo Settore una nuova espressione ai sensi della L.r. n° 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti ai lavori da attuarsi. In ogni caso il soggetto autorizzato è tenuto a mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso la periodica manutenzione ordinaria della viabilità forestale e del suo intorno circostante significativo. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non occorre l'espressione del Settore scrivente secondo citata L.r., mentre questa è necessaria qualora si debbano aprire piste d'accesso o formare piazzole di lavoro attraverso lo sbancamento o il riporto di terreno, anche se trattasi di opere accessorie a carattere temporaneo.
- 12) per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, dovranno essere previste, al termine dei lavori, opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- 13) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque; Non si dovrà abbandonare materiale di risulta ed i residui legnosi, quali rami e cimali, in canali e corsi d'acqua in genere.

14) tutto il materiale di risulta dovrà essere prontamente allontanato dall'area di cantiere e accantonato in piazzale idoneo, in area sicura sotto il profilo idrogeologico, ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia, all'esterno delle aree a maggior pendenza e di pertinenza idraulica, ed a distanza di sicurezza da manufatti, edifici e dalla viabilità esistente;

15) sia durante che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;

16) per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;

17) tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;

18) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

19) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

20) devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali :

a - comunicazione di inizio lavori, allegando copia del provvedimento della Autorità Idraulica;

b - comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e richiesta di svincolo della cauzione prevista al successivo paragrafo 22).

21) ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L.r. 45/1989 e ss.mm.ii., l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)". L'accesso per scopi professionali deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli all'autorità di vigilanza.

22) Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89;

23) Il titolare dell'autorizzazione è esonerato:

a) dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989, in quanto l'opera persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

b) dalla compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 in quanto l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n° 34/2018 e non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto.

24) La presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere nei tempi autorizzati, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

25) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste.

26) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

Prima dell'inizio dei lavori di trasformazione deve essere acquisito /nulla osta/assenso/autorizzazione alla demolizione del ponte esistente alla sezione 26 ed alla sua sostituzione con guado a corda molle;

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del Consorzio di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice indotta dalla pista.

Le operazioni di ripristino vanno perciò eseguite per tempo, senza lasciare che le situazioni osservate possano evolvere ulteriormente, e qualora si tratti di manutenzioni straordinarie oppure di rifacimento/rinforzo, il soggetto autorizzato deve ottenere da questo Settore una nuova espressione ai sensi della L.r. n° 45/1989 presentando istanza munita degli elaborati tecnici riferiti ai lavori da attuarsi. In ogni caso il soggetto autorizzato è tenuto a mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto attraverso una periodica manutenzione ordinaria della pista e del suo intorno circostante significativo. Per gli interventi di manutenzione ordinaria non occorre l'espressione del Settore scrivente secondo citata Legge regionale, mentre è necessaria qualora occorra aprire piste d'accesso o formare piazzole di lavoro attraverso lo sbancamento o la riprofilatura del terreno, anche se trattasi di opere accessorie a carattere temporaneo;

27) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di richiedere al soggetto autorizzato il versamento della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità dal progetto licenziato; nello specifico, i lavori eseguiti e non autorizzati secondo legge citata devono essere oggetto di procedura di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del Consorzio, in base al punto

12 della CPGR n° 4/AMD del 03/04/2012 a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni